

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PIANO DI AZIONE E COESIONE
2007CL001OC008

**INCENTIVI ALLE PMI, MICROIMPRESE
ED IMPRESE ARTIGIANE REGIONALI
A SOSTEGNO DEL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO**

REGOLAMENTO OPERATIVO

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI	3
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
Art. 4 - SETTORI DI ATTIVITA' AMMISSIBILI.....	6
Art. 5 - SOGGETTI RICHIEDENTI	6
Art. 6 - SOGGETTO GESTORE	6
Art. 7 – INTERVENTI AMMISSIBILI	7
Art. 8 - TIPOLOGIA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE.....	8
Art. 9 - ISTRUTTORIA E MODALITA' DI AMMISSIONE ALL' AGEVOLAZIONE.....	9
Art. 10 - EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	10
Art. 11 - DOTAZIONE FINANZIARIA.....	11
Art. 12 - VARIAZIONI.....	11
Art. 13 - REVOCHE	11
Art. 14 - CONTROLLI	12
Art. 15 - ATTIVITA' PROMOZIONALE	12

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI

La Regione Calabria con il presente Avviso Pubblico dà attuazione all'azione sul riequilibrio finanziario prevista dal PAC – Piano Azione e Coesione - Calabria – di cui alla delibera G.R. n. 306 del 11.9.2013 avente per oggetto “Istituzione capitoli relativi al Programma Operativo Convergenza (POC).

L'intervento, sotto forma di incentivo agli interessi, è finalizzato al miglioramento della struttura finanziaria delle PMI, Microimprese ed Imprese Artigiane calabresi in relazione ai parametri fissati dagli accordi europei di Basilea.

La tipologia del sistema produttivo calabrese, costituito da piccole e piccolissime imprese, la sua bassa capitalizzazione ed il ricorso all'indebitamento bancario a breve termine costituiscono, oggi, i principali ostacoli allo sviluppo delle imprese.

La trasformazione dei debiti bancari a breve termine in finanziamenti a medio/lungo termine, il riposizionamento finanziario di mutui a medio/lungo termine, accompagnati da servizi utili a riequilibrare finanziariamente le imprese ed a potenziarne il rating, completano il quadro degli strumenti finanziari messi in atto dalla Regione, e supporta al meglio la crescita del tessuto produttivo calabrese.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla

- Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: “Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07 e ss.mm.ii.;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: “Presenza d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell’art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. trasmissione alla competente commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dall’art.11 della L.R. n.3/2007”;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell’8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto “Presenza d’atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione europea”;
 - la Delibera CIPE 1/2011 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”;
 - la Delibera CIPE 96/2012 recante “Presenza d’atto del Piano di Azione Coesione”;
 - la Delibera CIPE 113/2012 recante “Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione”;
 - la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante “Presenza d’atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007-2013”;
 - la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
 - le deliberazioni della Giunta regionale n. 491 del 12.11.2012 e del Consiglio regionale n. 295 dell’8.04.2013 recante “Adozione della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR 2007-2013 e autorizzazione all’Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea”;
 - la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 27/6/2013 avente per oggetto "Approvazione Programma Operativo Convergenza e SIGECO".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 11.9.2013 avente per oggetto "Istituzione capitoli relativi al Programma Operativo Convergenza (PAC).

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono le PMI, le Microimprese e le Imprese Artigiane in possesso, alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alle Banche e/o agli Intermediari Finanziari ovvero alla data di presentazione della richiesta di finanziamento ai Confidi regionali, ai sensi del successivo articolo 5, dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio;
- b) per le Imprese Artigiane, essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane;
- c) essere una PMI in possesso dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 Maggio 2003 (2003/361/CE) recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005;
- d) avere sede legale e/o operativa in Calabria iscritta al R.E.A. alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alle Banche e/o agli Intermediari Finanziari ovvero ai Confidi regionali;
- e) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione o avere in corso procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata e straordinaria; gli "accordi di ristrutturazione dei debiti" di cui all'art. 182 bis della Legge Fallimentare e i "piani di risanamento" di cui all'art. 67 della Legge Fallimentare non precludono l'accesso alle agevolazioni, trattandosi di procedure negoziali;
- f) non essere in difficoltà ai sensi dell'art. 1 par. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i.;
- g) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo, con eccezione di quelle imprese che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire;
- h) di essere in regola rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/5/2007 relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola "Deggendorf");
- i) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro e salvaguardia dell'ambiente;
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L.;
- k) essere economicamente e finanziariamente sana;
- l) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("regolamento de minimis").

Sono ammesse ai benefici delle agevolazioni di cui al presente Avviso le PMI, le Microimprese e le Imprese Artigiane soggette ad Amministrazione giudiziaria a seguito

dell'applicazione di Misure di Prevenzione.

Art. 4 - SETTORI DI ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI, le Microimprese e le Imprese Artigiane appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007, con riferimento al codice Ateco di identificazione dell'attività principale, con le esclusioni e limitazioni (artt. 1, 2, 3) di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (regolamento "*de minimis*").

Ai sensi di detto Regolamento non sono comunque ammissibili:

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - o qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Art. 5 - SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere le agevolazioni, per conto dei soggetti beneficiari (art. 3), previa delibera di concessione di finanziamento per le operazioni di cui al successivo articolo 7, le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche e gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L. n. 385 del 1 Settembre 1993, che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Soggetto Gestore.

Inoltre, possono presentare richiesta di agevolazione alle Banche e agli Intermediari Finanziari di cui sopra, per conto dei soggetti beneficiari (art.3), previa delibera di garanzia per le operazioni di cui al successivo articolo 7, i Confidi che abbiano almeno una sede operativa in Regione Calabria e che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Soggetto Gestore e con Banche ed Intermediari Finanziari di cui sopra.

I Confidi potranno ricorrere a strumenti di controgaranzia a valere su fondi Regionali e Nazionali.

Art. 6 - SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria ha individuato Fincalabra S.p.A. quale soggetto cui affidare in gestione la misura di incentivazione per sostenere il riequilibrio finanziario delle PMI, delle Microimprese e delle Imprese Artigiane calabresi.

Al Soggetto Gestore sono demandate tutte le attività connesse alla promozione e diffusione delle agevolazioni previste dal presente avviso nonché l'assistenza tecnica in favore dei soggetti beneficiari e di quelli richiedenti e l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di

agevolazione.

Il Soggetto Gestore curerà altresì l'erogazione degli incentivi, la rendicontazione degli interventi e della spesa, il monitoraggio ed il controllo sugli interventi agevolati.

Art. 7 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili all'agevolazione sono finalizzati a sostenere finanziariamente le PMI, le Microimprese e le Imprese Artigiane per il riequilibrio finanziario della propria struttura aziendale.

Presupposto per l'accesso alle agevolazioni è l'ottenimento, da parte delle imprese beneficiarie, di un finanziamento bancario a medio/lungo termine.

La delibera di finanziamento di cui sopra deve essere successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Ciascuna impresa può accedere a più operazioni di consolidamento dei debiti e/o riscadenzamento dei mutui; pertanto è consentito presentare più domande riguardanti la stessa impresa. Ad ogni domanda presentata è assegnato un numero di posizione progressivo.

Sono agevolabili i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori di cui all'art. 5 (Banche – Intermediari Finanziari) alle PMI, alle Microimprese ed alle Imprese Artigiane per:

- consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve a titolo oneroso intese come debiti verso banche entro l'esercizio (art. 2424 c.c.), con esclusione delle rate di mutuo scadute ed a scadere nell'esercizio successivo; tali finanziamenti non potranno avere una durata superiore a 84 mesi, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi, e dovranno essere erogati alle imprese in un'unica soluzione;
- rinegoziazione con riscadenzamento delle passività a medio/lungo termine a titolo oneroso verso soggetti finanziatori, ivi incluse le eventuali rate scadute (per sorte capitale, interessi convenzionali, interessi di mora e spese) da non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. L'agevolazione, indipendentemente dall'ammortamento conseguente alla rinegoziazione, sarà riconosciuta su una durata massima del finanziamento concesso non superiore a 84 mesi, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi. Sono, altresì, ammissibili alle rinegoziazioni anche i finanziamenti già oggetto di altre agevolazioni regionali. In questi ultimi casi, l'agevolazione sarà riconosciuta su una durata massima del finanziamento concesso non superiore a 84 mesi, comprensivi del periodo maturato dal precedente finanziamento, a condizione che – per la parte residua del finanziamento in essere alla data della delibera di concessione della nuova agevolazione prevista dal presente Avviso Pubblico – si proceda alla compensazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, del contributo originario riferito al rimanente periodo di ammortamento riscadenzato.

Nel caso di passività a breve, l'importo del finanziamento concesso dal Soggetto finanziatore è determinato:

- per le PMI, Microimprese e le Imprese Artigiane in contabilità ordinaria:
 - quale valore medio tra l'ammontare delle passività a breve a titolo oneroso rilevate dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle relative scritture contabili, asseverate da un professionista abilitato, aggiornate alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
- per le PMI, Microimprese e le Imprese Artigiane, in regime contabile non ordinario (regime semplificato, forfettario, de minimi):

- quale valore medio tra l'ammontare delle passività a breve a titolo oneroso desunta dagli estratti conto aggiornati all'ultimo trimestre dell'anno solare precedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico ed al trimestre precedente a quello di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

Nel caso di rinegoziazione di finanziamenti con riscadenzamento, a lungo termine, l'ammontare massimo delle passività a medio/lungo a titolo oneroso sono rilevate da quelle in essere alla data di presentazione della richiesta di agevolazione alla Banca / Intermediario / Confidi regionale.

In entrambe le tipologie di finanziamento l'ammontare delle passività sarà rilevato dalle scritture contabili (per imprese in contabilità ordinaria) ovvero dagli estratti conto bancari (per imprese in contabilità non ordinaria), in caso di operazione di consolidamento, ovvero da attestazione bancaria, in caso di operazione di rinegoziazione con riscadenzamento, che dettagli (alla data di presentazione della richiesta di agevolazione alla Banca / Intermediario / Confidi regionale, la quota capitale residua e le eventuali rate non pagate, con indicazione, per queste ultime, della quota per sorte capitale, interessi convenzionali, interessi di mora e spese.

Solo per le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti con riscadenzamento accordato dalla stessa Banca e/o Intermediario Finanziario, è consentito rinegoziare il mutuo/finanziamento in essere, senza prevederne l'estinzione.

Ai fini del calcolo del contributo in conto interessi di cui al successivo articolo 8, sono ammissibili le operazioni di finanziamento riferite ad una stessa impresa fino alla concorrenza massima di complessivi.

- euro 1.000.000 per le PMI ed euro 500.000 per le Microimprese e le Imprese Artigiane, nel caso di consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve a titolo oneroso;
- euro 1.000.000 per PMI ed euro 250.000 per le Microimprese e Imprese Artigiane, nel caso di rinegoziazione con riscadenzamento delle passività a medio/lungo termine a titolo oneroso.

Solo in presenza di imprese in contabilità ordinaria, qualora, a seguito del consolidamento delle passività a breve a titolo oneroso o in caso di riscadenzamento delle passività a medio/lungo termine, l'indice di copertura delle immobilizzazioni risultasse inferiore a <<0,6>>, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione dovrà procedere ad un aumento dei mezzi propri di importo sufficiente a raggiungere il suddetto valore. L'aumento dei mezzi propri dovrà essere deliberato e sottoscritto al momento della richiesta di ammissione alle agevolazioni, e versato al momento della richiesta di erogazione del contributo.

Tale indice sarà desunto dall'ultimo bilancio approvato con asseverazione apposta da un professionista abilitato. La verifica dell'indice di copertura delle immobilizzazioni è demandata al Soggetto Gestore.

Art. 8 - TIPOLOGIA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'incentivo finanziario, a sostegno dell'operazione di riequilibrio finanziario delle imprese, consiste nella concessione di un contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dall'art. 7 e deliberati dai Soggetti Finanziatori di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Tale contributo è pari al 100% del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato dal MISE (art. 2, co.2, D.Lgs. 123/98) vigente alla data di delibera del finanziamento bancario, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura del tasso per le operazioni a revoca, secondo le classi di grandezza del fido accordato, in riferimento alla clientela

localizzata in Calabria, rilevato dal Bollettino Statistico della Banca d'Italia con riferimento all'ultimo numero pubblicato prima della pubblicazione del presente Avviso.

Il contributo in conto interessi, determinato sull'importo del finanziamento deliberato ed ammesso all'agevolazione, decorre dalla data di erogazione del finanziamento (ovvero dalla data di rinegoziazione del finanziamento in essere, in caso di riscadenzamento) ed è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite del Soggetto Gestore.

Le operazioni di attualizzazione, da parte del Soggetto Gestore, saranno commisurate al tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di erogazione dell'agevolazione.

Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante l'accesso a Fondi di Garanzia regionali, a copertura del costo di accesso alla garanzia medesima è riconosciuto all'impresa "*una tantum*", a titolo "*de minimis*", un contributo aggiuntivo che non può superare lo 1% dell'importo del finanziamento agevolato e comunque l'importo complessivo di 4.000,00 euro. A richiesta dell'Impresa è concesso un contributo *una tantum*, a titolo "*de minimis*", che non può superare l'importo di Euro 800,00 quale copertura del 60% dei costi sostenuti per il rilascio dell'asseverazione da parte di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo professionale.

Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite del Soggetto Gestore, in unica soluzione, con valuta corrente.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", l'importo complessivo dell'agevolazione (*contributo c/interessi + contributo sul costo della garanzia + contributo asseverazione*) non potrà eccedere, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000 euro.

Art. 9 - ISTRUTTORIA E MODALITA' DI AMMISSIONE ALL' AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni previste dal presente avviso sono attivate attraverso procedura a sportello, ovvero la valutazione avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La presentazione delle domande potrà avvenire a decorrere dalla data e dall'orario previsti dal Decreto Dirigenziale di attivazione della procedura.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai Soggetti Finanziatori, di cui all'art. 5 del presente avviso, al Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a., esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico attraverso l'apposito modulo *on line*, secondo modalità che saranno successivamente indicate, nei giorni di apertura dello sportello informatico, con l'indicazione degli estremi della delibera di finanziamento.

Alle domande pervenute, il Soggetto Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari, entro 15 giorni lavorativi bancari, il numero di posizione assegnato ed il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

La data presa in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle domande è quella della ricezione della richiesta da parte del Soggetto Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Qualora il Soggetto Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ovvero dati e chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il

termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono la documentazione e/o le integrazioni richieste.

Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda, le integrazioni o i chiarimenti richiesti pervengano al Soggetto Gestore oltre i 30 giorni lavorativi bancari dalla data della richiesta.

La concessione dell'agevolazione è deliberata da un Comitato di valutazione istituito con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive della Regione e composto da tre componenti di cui due scelti tra Dirigenti e/o Funzionari della Regione ed uno designato dal Soggetto Gestore previa procedura selettiva ad evidenza pubblica tra esperti in materia creditizia.

Il Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento delle domande e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Soggetto Gestore, delibera la concessione delle agevolazioni entro il termine di 30 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

Il Soggetto Gestore comunica ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione alle agevolazioni, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenerla inammissibile, entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data di delibera del Comitato.

Art. 10 - EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le richieste di erogazione dell'agevolazione devono essere sottoscritte ed inoltrate al Soggetto Gestore dal Soggetto Finanziatore su modulo predisposto dal Soggetto Gestore, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata.

Ai fini del calcolo del contributo in conto interessi, il Soggetto Gestore sviluppa un piano di ammortamento standard applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360 giorni su 360 giorni.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato secondo le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto finanziamento.

Il contributo viene erogato dal Soggetto Gestore alle imprese beneficiarie entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il contributo per l'accesso alla garanzia e per i costi di asseverazione è erogato all'Impresa beneficiaria per il tramite del Soggetto Gestore in unica soluzione con valuta corrente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le richieste di erogazione devono pervenire al Soggetto Gestore nei 6 mesi successivi alla data di accoglimento, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

Art. 11 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate a sostenere il riequilibrio finanziario delle PMI, delle Microimprese e delle Imprese Artigiane calabresi di cui al presente Avviso è pari a 8.000.000 di euro a valere sul Programma Ordinario Convergenza del Piano di Azione e Coesione.

Tale dotazione finanziaria viene così ripartita:

- PMI: 5.000.000 di euro
- Microimprese e Imprese Artigiane : 3.000.000 di euro

L'Amministrazione regionale, trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, tenuto conto delle quantità di risorse finanziarie impegnate tempo per tempo sulle singole tipologie di impresa, si riserva la facoltà di decidere, con proprio provvedimento amministrativo, una diversa allocazione delle risorse all'interno delle tipologie di impresa interessate o ad incrementare le risorse complessivamente destinate all'intervento.

Art. 12 - VARIAZIONI

L'impresa beneficiaria e, se informato, il soggetto richiedente, è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella sua titolarità o proprietà nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento della stessa.

Art. 13 - REVOCHE

L'agevolazione sugli interessi è revocata parzialmente nei casi di:

- insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- risoluzione o estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
- cessazione dell'attività dell'impresa nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo o comunque nel maggior tempo connesso alla durata del finanziamento agevolato;
- trasferimento della sede operativa al di fuori della Regione Calabria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo o comunque nel maggior tempo connesso alla durata del finanziamento agevolato;
- assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali.

L'agevolazione sugli interessi è revocata totalmente nei casi di:

- mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dall'avviso;
- perdita dei requisiti di ammissibilità da parte dell'impresa beneficiaria, con la eccezione dei parametri dimensionali PMI;
- mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente avviso;
- agevolazione concessa sulla base di notizie, dichiarazioni, dati e documenti mendaci;
- assoggettamento dell'impresa a provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/01;
- sopravvenute segnalazioni in merito alla sussistenza a carico dell'impresa beneficiaria di condanne penali per reati rilevanti ai fini della fruizione del contributo pubblico ovvero di

misure di prevenzione o di sicurezza. In tale ultimo caso l'agevolazione potrà essere mantenuta a seguito di motivata richiesta dell'Amministratore giudiziario previa autorizzazione del Giudice Delegato.

I contributi da restituire sono calcolati, in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza dell'operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell'operazione. In quest'ultimo caso si procederà anche alla revoca dei contributi concessi per l'asseverazione e per l'accesso a Fondi di Garanzia regionali.

Il Soggetto Gestore, rilevate le circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca parziale o totale dell'agevolazione, comunica ai Soggetti beneficiari l'avvio del relativo procedimento ed assegna ai destinatari di detta comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Copia di detta comunicazione sarà inviata anche ai Soggetti richiedenti.

Entro il predetto termine di 30 giorni, i Soggetti beneficiari possono presentare al Soggetto Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il Soggetto Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi, acquisisce eventuali ulteriori elementi di giudizio e formula le proprie osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, sulla scorta delle risultanze istruttorie del Soggetto Gestore, il Comitato di valutazione delibera la revoca parziale o totale della concessione dell'agevolazione in capo al Soggetto beneficiario finale, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto Gestore comunica ai Soggetti beneficiari interessati i provvedimenti adottati, dandone opportuna informativa al Soggetto richiedente.

I contributi eventualmente revocati sono restituiti dal Soggetto beneficiario finale maggiorati del tasso di interesse pari al tasso fissato periodicamente dal C.D. della BCE, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti – per il periodo intercorrente fra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Soggetto Gestore.

Art. 14 - CONTROLLI

Dalla data di accoglimento dell'istanza e fino alla durata dell'agevolazione, il Soggetto Gestore effettua controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, ovvero presso il Soggetto Finanziatore, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dall'Avviso Pubblico, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici ed allo scopo di effettuare la valutazione qualitativa dell'attuazione della misura a regime.

Art. 15 - ATTIVITA' PROMOZIONALE

Il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, ai fini del presente avviso, stipulerà con le Associazioni di categoria richiedenti protocolli di intesa senza alcun onere a carico per attività di promozione e divulgazione.